

**STATUTO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**“C'ENTRO DENTRO - APS”**

**ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “C'ENTRO DENTRO - APS” con sede in via SARAGAT 5 nel Comune di BOLOGNA, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata. È possibile istituire delle Sedi Operative in altri Comuni del territorio Regionale e Nazionale con propri organismi e proprie risorse. Le nuove Sedi Operative dovranno adottare il presente Statuto ed eventuali Regolamenti votati dalla sede centrale.

**ART. 2 – Finalità**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. L'Associazione è un centro di consulenza familiare, educativo, relazionale, che persegue in particolare le seguenti finalità:
  - a. Favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, la consapevolezza di sé e la crescita personale di ogni individuo, anche mediate l'attivazione di reti sociali; in particolare l'Associazione rivolge il proprio centro di attenzione a tutto il ciclo vitale della famiglia, come risorsa ed agenzia educativa, alle coppie, genitori e ai rapporti familiari in genere;
  - b. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, progettare, promuovere e realizzare percorsi e attività di carattere educativo, didattico e formativo, rivolti alla crescita delle competenze e della consapevolezza comunicativa, in particolare nella sfera della comunicazione educativa, delle relazioni interpersonali;

- c. Partecipare o condurre progetti e programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti alla consulenza familiare, la sociologia e la psicologia, anche in collaborazione con Consultori familiari, Università e altre Istituzioni sia pubbliche che private competenti.
  - d. Promuovere incontri, seminari ed eventi formativi rivolti alla diffusione di un corretto stile alimentare e alla consapevolezza dell'armonia uomo-natura;
  - e. Realizzare percorsi ludico ricreativi ed educativi con animali, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
  - f. Redigere, pubblicare e diffondere materiale informativo, divulgativo o promozionale, anche in formato digitale, inerente ai temi sopracitati.
  - g. Favorire lo sviluppo e la conoscenza tra gli associati dando vita ad iniziative rivolte all'aggregazione sociale, allo scambio delle reciproche esperienze, favorendo anche attività culturali.
  - h. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - i. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
2. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può tra l'altro:
- a. Stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle attività istituzionali, anche mediante la raccolta di fondi pubblici e privati;
  - b. Creare strutture proprie o utilizzare strutture presenti sul territorio;
  - c. Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti e attrezzature abilitate allo svolgimento dell'attività didattica e degli scopi statutari;
  - d. Svolgere attività ricreative in favore dei propri soci ivi compresa la gestione di un punto di ristoro;
  - e. Agire con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo atto a perseguire gli scopi dell'Associazione.
  - f. Svolgere le proprie attività sia in Italia che all'Estero
3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni rese in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente,

anche ricorrendo ai propri associati, previa delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. L'Associazione è un centro di consulenza familiare, educativo, relazionale, si ispira a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di informazione, approfondimento, studio, sviluppo, promozione, di attività di carattere educativo-relazionale rivolte in particolare alle relazioni familiari, alla coppia, al rapporto genitori-figli e a tutto il ciclo vitale della famiglia come risorsa ed agenzia educativa.

L'Associazione persegue inoltre finalità di informazione, approfondimento, educazione ad un corretto stile alimentare, all'armonia uomo-natura, e di interventi assistiti con animali.

L'Associazione persegue in particolare le seguenti finalità:

1. Favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, la consapevolezza di sé e la crescita personale di ogni individuo, anche mediante l'attivazione di reti sociali; in particolare l'Associazione rivolge il proprio centro di attenzione a tutto il ciclo vitale della famiglia, come risorsa ed agenzia educativa, alle coppie, genitori e ai rapporti familiari in genere;
2. Promuovere, progettare e realizzare attività di carattere educativo, didattico e formativo, fornire servizi e strumenti volti allo sviluppo individuale;
3. Promuovere, progettare e realizzare percorsi e attività rivolti alla crescita delle competenze e della consapevolezza comunicativa, in particolare nella sfera della comunicazione educativa, delle relazioni interpersonali;
4. Promuovere incontri, seminari ed eventi formativi rivolti alla diffusione di un corretto stile alimentare e alla consapevolezza dell'armonia uomo-natura;
5. Promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo delle attività di cui sopra anche avvalendosi di professionisti, docenti ed esperti del settore;
6. Favorire lo sviluppo, la conoscenza tra gli associati dando vita ad iniziative rivolte all'aggregazione sociale, allo scambio delle reciproche esperienze, favorendo anche attività culturali.

### **Art 3 Scopi e attività**

L'Associazione intende realizzare i propri scopi generali mediante attività specifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Attività di formazione e consulenza: Mediante la realizzazione di corsi, conferenze, stage, seminari, incontri formativi e di approfondimento, workshop, pubblicazioni, e/o eventi specifici di gruppo od individuali, organizzati in proprio o da altri gruppi o istituzioni, a carattere residenziale e non. L'organizzazione e la costituzione di gruppi di studio e di ricerca e di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura, della scienza e delle competenze professionali, relativamente alle tematiche di interesse statutario. Favorire l'esercizio del diritto all'istruzione, alla salute, alla valorizzazione delle attitudini e capacità personali e professionali, alla tutela sociale, mediante percorsi rivolti all'infanzia, all'adolescenza, agli adulti, alle famiglie, a gruppi sociali e alla terza età. Organizzare percorsi di formazione anche in ambito socio-educativo rivolti a: insegnanti, operatori del settore socio educativo, genitori e a tutti coloro che operino in ambito educativo e/o desiderino accrescere e migliorare la propria comunicazione e le proprie competenze. Le attività dell'Associazione hanno finalità esclusivamente socio – educative. È tassativamente esclusa qualsiasi finalità terapeutica o sostitutiva di cure specifiche (mediche, psichiatriche, psicologiche, specialistiche, ecc.);
2. Interventi Assistiti con Animali: L'Associazione potrà perseguire i propri scopi statuari anche mediante la realizzazione di percorsi ludico ricreativi, educativi e terapeutici con animali, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Organizzare percorsi di approfondimento e di conoscenza del comportamento animale, di consapevolezza del loro benessere, volti allo sviluppo della relazione, per migliorare il rapporto uomo – animale, nel rispetto del suo coinvolgimento anche quale mediatore. Realizzare progetti specifici personalizzati rivolti a singoli individui, gruppi familiari, coppie, genitori, gruppi di lavoro, scuole e gruppi classe, carceri, ospedali, case di riposo, associazioni, ecc. anche con il coinvolgimento degli animali.
3. Attività editoriali informative e comunicative: Redazione e predisposizione di materiale di documentazione e aggiornamento anche attraverso la pubblicazione e diffusione di riviste, bollettini, opuscoli, atti di convegno, seminari, studi e ricerche, materiale didattico, nonché materiale promozionale e quant'altro necessario per la propria diffusione e divulgazione.

4. Realizzazione e promozione di una biblioteca.
5. Realizzazione di un sito Web e l'uso di media ed Internet.
6. Realizzazione di filmati, video e ogni altro formato digitale.

Attività culturali:

Organizzare e promuovere seminari, festival, concerti, mostre, documentari, spettacoli in genere per il raggiungimento dei propri scopi statuari e favorire l'aggregazione tra gli associati e tra tutti coloro che vorranno partecipare all'attività dell'Associazione e beneficiare dei prodotti culturali e didattici frutto dell'attività stessa.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può tra l'altro:

1. Realizzare tutte le azioni sociali a favore degli associati o di terzi;
2. Stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle attività istituzionali, anche mediante la raccolta di fondi pubblici e privati;
3. Creare strutture proprie o utilizzare strutture presenti sul territorio;
4. Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature abilitate allo svolgimento dell'attività didattica e degli scopi statuari;
5. Svolgere attività ricreative in favore dei propri soci ivi compresa la gestione di un punto di ristoro;
6. Agire con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo atto a perseguire gli scopi dell'Associazione.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 4 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. Quote e contributi associati;
2. Eredità, donazione e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute

e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 5 – Membri dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

### **Art. 6 – Procedura di ammissione dei soci**

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 31 marzo ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

### **Art. 7 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. Per decesso;
2. Per recesso;
3. Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;
4. Per esclusione:
  - a. In caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b. In caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 8 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
2. Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
3. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
4. Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
5. Essere informati sull'attività associativa;
6. Esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

1. Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
2. Essere in regola con il versamento della quota associativa;

3. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
4. Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
5. Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Tesoriere;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 10 - L'Assemblea**

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno (tre) mesi nel libro soci.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può

svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

### **Art. 11- Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

### **Art. 12– Quorum costitutivi**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

### **Art. 13– Quorum deliberativi**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

### **Art. 14– Competenze**

L'Assemblea ordinaria:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
3. Approva il bilancio;
4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
6. Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
7. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8. Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
9. Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
10. Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. Sulle modifiche dello statuto sociale;
2. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
3. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

### **Art. 14 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### **Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo:

1. Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e il Tesoriere;
2. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Predispone bilancio o rendiconto;
4. Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
5. Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
6. Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
7. Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

### **Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto**

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 12 (mesi) e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

### **ART. 18 – Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere controlla e gestisce tutta l'attività contabile svolta dall'Associazione. Egli cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

Il Tesoriere effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.

Per i compiti connessi con l'attività di tesoreria, con l'approvazione del consiglio direttivo, il Presidente può conferirgli la firma sociale.

Il Tesoriere svolge la sua attività gratuitamente.

### **Art. 19 Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

1. Il libro degli associati;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
4. Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

### **Art. 20 - Scioglimento**

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

### **Art. 21 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.